



ATTO N. 1383 /BIS

Relazione della I Commissione consiliare permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Consigliere Luca Barberini
Relatore di minoranza Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani
Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno

SUL

DISEGNO DI LEGGE

recante il seguente titolo, così modificato:

**“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l'anno 2014 e altre disposizioni urgenti”**

Approvato dalla II Commissione consiliare permanente il 10/12/2013

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa l'11/12/2013



COMUNICAZIONE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 10 dicembre 2013 ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, l'atto n. 1383 ed ha espresso, a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sul testo emendato e recante il seguente titolo "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2014 e altre disposizioni urgenti".

La Commissione ha altresì incaricato di riferire oralmente all'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza al Consigliere Luca Barberini e per la minoranza al Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori consiliari.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO in particolare l'articolo 58, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 9 aprile 2013, n. 7;

VISTA la legge regionale 9 aprile 2012, n. 9;

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1267 del 19.11.2013, depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 22.11.2013 e assegnato in pari data per competenza alla I Commissione Consiliare permanente, in sede redigente, ed al Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento suddetto, concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2014" (ATTO N. 1383);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

ATTESO altresì che il titolo del disegno di legge risulta così modificato: *"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2014 e altre disposizioni urgenti"*;

VISTO il parere espresso dal Comitato per la Legislazione ai sensi l'articolo 39, comma 5, lettera a) del Regolamento interno;

UDITE le relazioni della I Commissione consiliare medesima illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Luca Barberini e per la minoranza dal Consigliere Sandra Monacelli (ATTO N. 1383/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO lo Statuto regionale;



VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

- a) *con votazione articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato voti favorevoli, voti contrari e voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2014 e altre disposizioni urgenti”, composta di n. 4 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
	TITOLO I AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO
Art. 1 (Autorizzazione dell'esercizio provvisorio per l'anno 2014)	
1. Ai sensi dell'articolo 58, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2014, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2013, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2013.	
2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del disegno di legge recante il bilancio per l'anno 2014 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.	2. Dalla data di presentazione all'Assemblea legislativa del disegno di legge recante il bilancio per l'anno 2014 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.
3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi,	



<p>nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque riscritte alla competenza dell'anno 2014, ai sensi del comma 6, dell'articolo 82 della l.r. 13/2000, la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.</p>	
	<p style="text-align: center;">TITOLO II ALTRE DISPOSIZIONI</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Modificazione alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4)</p>
	<p>1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) la parola: "2013" è sostituita dalla seguente: "2014".</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Modificazione alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2)</p>
	<p>1. Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali) è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Art. 2-ter (Restituzione agli eredi dei contributi versati dal consigliere deceduto)</p>



	<p>1. A decorrere dalla legislatura regionale in corso, gli eredi del consigliere regionale deceduto prima della corresponsione dell'assegno vitalizio hanno diritto alla restituzione dei contributi versati dal consigliere medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), non utili ai fini del computo delle somme percepite a titolo di assegno vitalizio.</p> <p>2. La restituzione dei contributi è effettuata secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.”.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Modificazione dell'articolo 2 della l.r. 2/1985)</p> <p>1. Il comma 2, dell'articolo 2 della l.r. 2/1985, è sostituito dal seguente:</p> <p>“2. L'indennità lorda mensile spetta per ciascun anno di mandato esercitato a decorrere dalla maturazione del diritto, fino ad un massimo di dieci, ed è calcolata per ogni anno sulla media delle dodici mensilità lorde percepite. Alla fine del computo della frazione di anno i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti al versamento dei ratei utili alla copertura della frazione di anno stessa, pena la mancata corresponsione dell'indennità</p>



per l'intero anno di riferimento.”.



b) con distinta votazione che ha registrato voti favorevoli, voti contrari e voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.